

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

In ottemperanza della ordinanza del T.A.R. Lazio- Sez. I Quater n. 5601/2017, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 2369/2016.

I Sottoscritti avv.ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 091 7722955; francescoleone@pec.it) e Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 091 7722955; pec: simona.fell@pec.it) difensori del Sig. Zisa Giuseppe (C.F. ZSIGPP73D21H163D), in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 5601/2017, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 2369/2016.

AVVISANO CHE

Con ricorso proposto avverso il Ministero dell'Interno ed altri e nei confronti del Sig. Tatulli Antonello non costituitosi in giudizio, incardinato innanzi al TAR del Lazio (numero di ruolo generale 2369/2016) il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso interno per titoli di servizio ed esami a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.M. Interno del 24 settembre 2013.

In via riassuntiva si rammenta che il gravame è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:

- I. **Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del d.p.r. 487/1994 e s.m.i. – Violazione e/o falsa applicazione Decreto del Ministero dell'Interno del 28 aprile 2005, n. 129 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto di motivazione – Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa – violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.:** il ricorrente ha lamentato l'illegittimo metodo di valutazione dei compiti basato sull'arbitrario uso del binomio voto/formula di stile, l'omessa motivazione e parametrizzazione del voto numerico e la genericità dei criteri adottati dalla commissione esaminatrice;
- II. **Eccesso di potere per travisamento dei fatti – eccesso di potere per travisamento dei fatti – eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.:** è stata dimostrata l'irragionevolezza del giudizio negativo conferito al ricorrente;

- III. **Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 – violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione – eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, del eccesso di potere per travisamento dei fatti** : l'amministrazione pubblicando gli esiti della prova scritta non ha verbalizzato i giudizi sui singoli lavori dei candidati pubblicando il mero elenco con il punteggio numerico assegnato;
- IV. **Violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. n. 487 del 1994 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001 lettera a) – Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa**: nella procedura in esame, le operazioni di correzione della prova impugnata si sono protratte ben oltre il termine normativamente previsto, contravvenendo non soltanto al dettato di cui all'art. 11, comma 5 del d.P.R. 487/1994, ma anche ai principi generali dell'ordinamento in materia di concorsi pubblici;
- V. **Illegittimità della composizione della commissione – violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.p.r. n. 487 del 1994 – violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 3, lett. e) del d.lgs n. 165/2001 – eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa**: il ricorrente ha dogliato l'illegittimità della composizione della commissione esaminatrice;
- VI. **Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 487 del 1994 – Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa – violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.**: è stato dimostrato l'eccesso di potere perpetrato dalla resistente discendente dall'esiguità dei tempi di correzione della prova.

Successivamente, con decreto del 27 ottobre 2016, il Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha ritenuto necessario disporre un intervento ricognitivo degli atti concorsuali mirato a prevenire il rischio di una generalizzata soccombenza mediante la

nomina di una Commissione interna incaricata di verificare la regolarità della procedura *de qua*.

L'attività di revisione posta in essere dalla nuova commissione presieduta dal prefetto Matteo Piantedosi non è stata resa pubblica e nelle more della definizione del giudizio di cui si discorre il Ministero competente ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso.

Il ricorrente, con motivi aggiunti ha rilevato l'invalidità derivata della graduatoria di merito ed ha richiesto in via istruttoria di accedere:

-ai documenti relativi alla procedura summenzionata e segnatamente di accedere ai verbali (qualora esistenti) redatti dalla commissione addetta alle attività poste in essere dalla Commissione nominata con D.M. Interno del 26 ottobre del 2016;

- ai verbali afferenti alla individuazione del *significativo numero di elaborati* da dover essere riesaminati, nonché quelli afferenti alle conclusioni dei lavori della succitata Commissione;

-ai verbali scritti e delle registrazioni audio e/o video prodotti durante la riunione dello scorso 21 marzo 2017, tenutasi tra il Capo della Polizia Pref. Gabrielli e le associazioni sindacali;

- ai verbali scritti e delle registrazioni audio e/o video prodotti durante la riunione dello scorso 22 maggio 2017, tenutasi tra il Capo della Polizia Pref. Gabrielli e le associazioni sindacali;

- al parere redatto dall'Avvocatura dello Stato circa la legittimità della procedura concorsuale in oggetto, qualora esistente.

Il succitato ricorso per motivi aggiunti è stato discusso alla camera di consiglio dello scorso 24 ottobre e all'esito della stessa il T.A.R. del Lazio con ordinanza n.5601/2017 ha ravvisato *“la necessità di acquisire dall'Amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza i seguenti documenti:*

a) provvedimenti di nomina della commissione di verifica;

b) tutti gli atti della suddetta commissione, ivi inclusa la relazione conclusiva;

*c) tutti gli atti della commissione d'esame adottati successivamente alle conclusioni della commissione di verifica per quanto concerne l'ammissione agli orali dei candidati;”.*il

Giudice di prime cure con il provvedimento di cui si discorre ha inoltre ritenuto *“di dover autorizzare parte ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso interno di che trattasi e degli idonei ammessi al corso, a mezzo di notifica per*

pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi contro interessati, incombente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento”.

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo devono considerarsi contraddittori tutti coloro i quali risultano inseriti nella graduatoria di merito degli idonei del concorso interno per titoli di servizio ed esami a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.M. Interno del 24 settembre 2013, pubblicata con decreto del Ministero dell'interno dell'8 giugno 2017 nel B.U. del 12 giugno 2017, supplemento straordinario n. 1/11 e nella Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2017.

Palermo – Roma, 31 ottobre 2017.

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell